

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2882}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FLAMIGNI, TRIVA, TORTORELLA ALDO, BOLDRINI,
D'ALESSIO, DONELLI, FAENZI, LODI FAUSTINI FU-
STINI ADRIANA, MENDOLA GIUSEPPA, TRIPODI GI-
ROLAMO, DULBECCO, FABBRI SERONI ADRIANA,
IPERICO, LAVAGNOLI, LA BELLA, JACAZZI, TER-
RAROLI, MALAGUGINI, SPAGNOLI, POCETTI**

Presentata il 29 marzo 1974

**Norme per il reclutamento e l'istruzione del personale e
per la ristrutturazione degli organici del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Vi proponiamo di modificare la vecchia normativa ancora vigente in materia di reclutamento, istruzione, qualificazione, impiego del personale e di riordinare gli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per mettere in grado la polizia di operare in modo efficiente contro la delinquenza, per la sicurezza dei cittadini e la difesa dell'ordine democratico.

L'indifferibile necessità del provvedimento è dimostrata dalla situazione di difficoltà e di crisi crescente in cui trovasi la organizzazione della pubblica sicurezza.

Le domande di arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono in sensibile diminuzione: per ogni posto vacante si è passati da una media di 15 aspiranti nel 1965, a 7 nel 1968, a 4 nel 1972, a 3 nel 1973, mentre i primi risultati del reclutamento in

corso per il 1974 prospettano un'ulteriore diminuzione.

Il livello culturale dei reclutati è assai basso dal momento che i cappellani militari in un promemoria indirizzato al capo della polizia e al generale ispettore militare del corpo hanno scritto sulle « qualità stesse delle persone arruolate: impreparate intellettualmente, moralmente e psicologicamente. Gli arruolati assunti ogni anno per esigenze di organico sono ottimi per lo 0,30 per cento, buoni per il 4,48 per cento, sufficienti il 49,22 per cento, scarsi il 46 per cento. Questi hanno un livello intellettuale ed evolutivo molto scadente, una preparazione di base molto deficitaria e presentano aspetti dubbi della personalità ». Sono dati e situazioni preoccupanti che mentre mettono in rilievo compiti difficili e inderogabili da affrontare nelle scuole di

polizia per la preparazione e la qualificazione del personale si accompagnano alla denuncia del mancato funzionamento delle scuole « per una lunga serie di problemi che vanno dalla scelta del personale insegnante alle materie di studio, ma soprattutto al tempo pieno da dedicarsi non tanto alla istruzione formale, quanto piuttosto alla formazione morale della personalità dell'allievo ». Anche i cappellani militari lamentano che « troppo spesso gli allievi vengono distolti da quei compiti istituzionali per cui le scuole sono sorte e proliferate ».

Tra i requisiti necessari per accedere nella pubblica sicurezza abbiamo stabilito il titolo minimo di studio della licenza di scuola media. Gli aspiranti, muniti di sola licenza elementare potranno essere ammessi ai concorsi limitatamente ai posti non occupati da concorrenti in possesso di licenza di scuola media e solo fino al 30 settembre 1978, purché, all'atto dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sull'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale, avessero compiuto l'undicesimo anno di età. Per essi si dovrà provvedere ad organizzare speciali corsi di istruzione e prepararli a sostenere un regolare esame per il conseguimento della licenza di scuola media di primo grado.

Le norme adottate fino ad ora nel reclutamento del personale hanno determinato dei gravi squilibri: la provenienza delle guardie di pubblica sicurezza è per il 14 per cento dall'Italia settentrionale, il 23 per cento dall'Italia centrale e il 63 per cento dall'Italia meridionale ed il titolo di studio è per il 47 per cento ancora quello della licenza elementare. La scelta dell'arruolamento nella pubblica sicurezza è per lo più la conseguenza delle condizioni di arretratezza e di sottosviluppo di certe regioni meridionali e ciò, oltre a rendere difficile e costosa la preparazione del personale, si riflette negativamente sulla qualità e l'efficienza dei servizi.

Il provvedimento che vi proponiamo mira a determinare una inversione di tendenza nel reclutamento e a renderlo espressione di tutta la società nazionale.

Gli squilibri attualmente esistenti nella provenienza dei reclutati hanno conseguenze negative sugli organici e sui servizi.

Su 94 questure 68, comprese le più importanti di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, avevano in servizio al 1° aprile 1973, meno personale di quello stabilito dagli organici e la forza mancante variava da un minimo dell'1 per cento

nella questura di Lecce a un massimo del 18 per cento in quella di Trieste. Sotto organico sono anche le specialità della polizia stradale, ferroviaria e di frontiera.

Lo squilibrio territoriale nel reclutamento è causa di notevoli scompensi nella distribuzione e nell'impiego delle forze in servizio. Infatti, nell'Italia settentrionale si registrano 38 questure sotto organico su 41, nell'Italia centrale 15 su 20 e nell'Italia meridionale 15 su 33.

Nel meridione 18 questure hanno eccedenza di personale. Fenomeni squilibranti si ripetono nell'impiego del personale delle specialità: mentre il posto di polizia ferroviaria di Verona ha una carenza di personale del 25 per cento rispetto all'organico stabilito, quello di Caserta ha invece una eccedenza del 15 per cento e così avviene che la sezione di polizia stradale di Parma con una rete stradale più grande conta la metà del personale in servizio a Foggia.

La nostra proposta stabilisce la possibilità di organizzare concorsi per coprire i posti vacanti nelle singole regioni o province del settentrione, con la facoltà per i vincitori di prestare servizio in quelle regioni o province e di indire concorsi per specializzazioni in modo di tenere conto delle preferenze e attitudini individuali. A ciò si deve aggiungere che occorre abolire i criteri di discriminazione politica tuttora in atto.

In considerazione dell'importante funzione che deve essere assolta dalle scuole di polizia e allo scopo di consentire al Parlamento di esercitare un efficace controllo sui risultati del reclutamento, sull'attività e i programmi delle scuole, il Ministro dell'interno dovrà presentare al Parlamento una relazione annuale e su di essa dovrà sentire il parere delle Commissioni parlamentari di competenza.

Per garantire la piena realizzazione dei programmi di istruzione e di specializzazione delle scuole gli allievi non dovranno più essere distolti dalla frequenza dei corsi per essere impiegati in servizi di ordine pubblico.

Proponiamo inoltre misure di riordinamento degli organici per accrescere il personale da adibire ai servizi attivi di polizia.

Le carenze di personale rispetto agli organici nei servizi operativi più importanti si accompagnano a gravi fenomeni di burocratizzazione come quello del continuo crescere degli effettivi del reparto autonomo del Ministero dell'interno, adibiti, per lo più, in servizi burocratici di pertinenza di personale civile

che assorbono 3.600 unità, più di quante ne sono assegnate alla questura e ai commissariati di tutta Milano e provincia.

L'entità del reparto autonomo del Ministero dell'interno non è mai stata stabilita da nessun provvedimento, né dalla commissione ministeriale che nel 1965 ebbe l'incarico di stabilire la forza organica dei singoli reparti. Anzi è bene ricordare che il regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442, emanato su proposta del Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, onorevole Nitti, sull'ordinamento del personale della pubblica sicurezza stabilisce: « il personale di pubblica sicurezza non può essere distratto dal servizio attivo di pubblica sicurezza per essere destinato od applicato in uffici o servizi amministrativi centrali o provinciali anche se relativi alla amministrazione della pubblica sicurezza ».

Proponiamo quindi di ristrutturare la forza organica dei reparti e dei servizi per adeguarli alle nuove esigenze e per rafforzare soprattutto i servizi di polizia giudiziaria e di polizia stradale, ridimensionando il reparto autonomo del Ministero dell'interno e riducendone gli effettivi ai soli servizi tecnici indispensabili alla direzione generale della pubblica sicurezza; recuperando al servizio attivo di polizia tutta quella parte di personale impiegata in servizi amministrativi presso gli uffici centrali e periferici o in reparti che possono essere soppressi (come gli squadroni a cavallo) o in mansioni che possono essere espletate da personale civile non di pubblica

sicurezza (uscieri, autisti, addetti agli spacci, ecc.); destinando il 30 per cento degli effettivi organici ai servizi di polizia giudiziaria e il 15 per cento alla polizia stradale.

Infine riteniamo si debba riconoscere il pagamento degli orari straordinari al personale e accrescere le possibilità di carriera, in particolare degli appuntati, elevando, nel conferimento del grado di vicebrigadiere, da uno a tre decimi la parte dei posti da coprire, mediante esame di idoneità da parte degli appuntati, e stabilendo un nuovo rapporto numerico tra forza organica dei sottufficiali e forza organica della truppa analogo a quello esistente nell'Arma dei carabinieri.

In conformità con l'esigenza di abrogare, gradualmente, le norme e le disposizioni che limitano il diritto di contrarre matrimonio, si provvede a ridurre a venticinque anni il limite di età per contrarre matrimonio estendendo anche ai brigadieri, vicebrigadieri e appuntati e guardie di pubblica sicurezza una norma stabilita con l'articolo 10 della legge 4 agosto 1971, n. 607, per il personale del Corpo degli agenti di custodia.

La nostra proposta intende migliorare l'organizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, distribuire più equamente tra tutto il personale il carico di lavoro, migliorarne il trattamento, rendere più efficienti i servizi.

Vi chiediamo perciò di approvarla con sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il reclutamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze.

ART. 2.

Gli aspiranti allievi guardie di pubblica sicurezza devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani con il godimento dei diritti politici;
- b) avere compiuto i 18 anni e non avere superato i 26 anni;
- c) essere in possesso della licenza di scuola media dell'obbligo;
- d) essere di sana costituzione fisica;
- e) non avere riportato condanne e non avere precedenti penali in corso per reati non colposi.

ART. 3.

Il Ministro dell'interno, con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, indice separati bandi di concorso per il reclutamento degli allievi guardie di pubblica sicurezza a seconda delle specializzazioni a cui vengono adibite le guardie del corpo di pubblica sicurezza: polizia stradale, polizia ferroviaria, polizia di frontiera, polizia giudiziaria.

Può essere indetto un unico concorso di ammissione anche per più specializzazioni, in tal caso il decreto stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascuna specializzazione.

I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza le specializzazioni in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinate specializzazioni.

Le assegnazioni alle singole specializzazioni sono effettuate con il decreto che approva la graduatoria dei selezionati, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad una specializzazione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori, oppure sono assegnati ai servizi ordinari.

ART. 4.

I concorsi di ammissione alle varie specializzazioni del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono essere banditi anche limitatamente ai posti disponibili nei reparti aventi sede in determinate province, regioni, gruppi di regioni, compartimenti ed altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva la facoltà per tutti i cittadini di parteciparvi.

ART. 5.

Per ogni concorso si costituisce una commissione esaminatrice secondo le norme stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 685, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Sono membri aggiunti della commissione due medici, di cui uno esperto in psicologia e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali da queste designati.

È compito della commissione:

- a) valutare l'idoneità fisica degli aspiranti allievi, facendoli sottoporre a visita medica con gli opportuni accertamenti clinici e diagnostici presso uno degli ospedali regionali;
- b) accertare il possesso dei requisiti richiesti e stabiliti dall'articolo 2;
- c) valutare i titoli di studio nonché le qualifiche, le specializzazioni professionali possedute da ogni singolo aspirante;
- d) sottoporre gli aspiranti ad un esame culturale con prova scritta ed una orale;
- e) formulare una graduatoria in base ai voti ottenuti e ai titoli posseduti da ciascun aspirante.

Le sedute delle commissioni esaminatrici durante lo svolgimento delle prove orali sono pubbliche.

ART. 6.

Fino al 30 settembre 1978 i candidati muniti di diploma di licenza elementare, purché all'atto dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, avessero compiuto l'undicesimo anno di età, possono essere ammessi ai concorsi per i posti non assegnati a candidati muniti di licenza di istruzione secondaria di primo grado.

In tale caso prima di essere ammessi a frequentare i corsi annuali di specializzazione o semestrali di istruzione per i servizi ordinari gli allievi dovranno frequentare un corso di sei mesi organizzato dal Ministero della pubblica istruzione e sostenere un regolare esame per ottenere il diploma di scuola media di primo grado.

ART. 7.

Tutti i vincitori dei concorsi sono nominati allievi guardie di pubblica sicurezza con decreto ministeriale e vengono inviati alle scuole di polizia per compiere un corso di istruzione della durata non inferiore a sei mesi per coloro che sono destinati ai servizi ordinari e della durata non inferiore a un anno per coloro che hanno concorso per le singole specialità.

Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame di idoneità professionale davanti alla commissione in seduta pubblica di cui all'articolo 5. Gli idonei sono nominati guardie di pubblica sicurezza. I non idonei vengono dimessi.

ART. 8.

Le scuole di polizia devono sviluppare la preparazione culturale, la formazione tecnica, giuridica e la preparazione professionale degli allievi. Particolare cura deve essere dedicata all'insegnamento della Carta costituzionale e principalmente ai diritti e doveri sanciti dalla Costituzione e al pieno rispetto dei diritti del cittadino-lavoratore.

I programmi e i metodi di insegnamento devono sviluppare la conoscenza critica, il senso di responsabilità e la capacità di iniziativa individuale.

Gli insegnanti delle scuole di polizia per le materie di cultura generale e di istruzione professionale sono nominati dal Ministro dell'interno secondo l'ordine di una graduatoria di merito e di anzianità ripartita per materie

di insegnamento che il Ministero della pubblica istruzione prepara su domanda di docenti universitari e di docenti di ruolo della scuola secondaria superiore. Per le materie di carattere tecnico-professionale possono essere ammessi all'insegnamento anche magistrati, funzionari di pubblica sicurezza e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 9.

Durante i corsi di istruzione gli allievi guardie non possono essere impiegati in servizi di ordine pubblico, possono essere adibiti ad istruzioni pratiche nei servizi propri alla loro specializzazione, secondo quanto previsto dai programmi di studio e di preparazione tecnico-professionale.

ART. 10.

Il Ministro dell'interno è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sui risultati del reclutamento, l'attività e i programmi delle scuole.

Le Commissioni parlamentari di competenza dovranno esprimere il proprio parere.

ART. 11.

Il 30 per cento degli effettivi organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabiliti in conformità alla tabella annessa alla presente legge devono essere adibiti esclusivamente ai servizi della polizia giudiziaria e assegnati in forza alle squadre e alle divisioni di polizia giudiziaria delle questure e dei commissari, alle squadre di polizia giudiziaria dei compartimenti della polizia stradale, dei commissariati di polizia ferroviaria, e degli uffici della polizia di frontiera.

Il 15 per cento degli effettivi organici dei sottufficiali e dei militari di truppa devono essere adibiti esclusivamente ai servizi della polizia stradale.

ART. 12.

Il Ministro dell'interno deve provvedere entro il 30 giugno 1975 a ristrutturare la forza organica dei reparti e dei servizi secondo le nuove esigenze e per rafforzare in particolare i servizi di polizia giudiziaria e di polizia stradale.

Deve ridimensionare il reparto autonomo del Ministero dell'interno ai soli servizi tecnici indispensabili per la direzione generale della pubblica sicurezza e trasferire al servizio attivo di pubblica sicurezza quella parte di personale impiegata in uffici centrali o provinciali, in spacci, in enti di gestione o comunque adibita a mansioni che possono essere soppresse o espletate da personale civile non di pubblica sicurezza.

ART. 13.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non possono essere impiegati in compiti che non siano quelli attinenti al loro servizio di istituto e alla loro specializzazione, in particolare non possono essere adibiti a mansioni di attendente, famiglia, commesso, cameriere o autista per conto di autorità o funzionari dello Stato.

Chi si rende responsabile dell'impiego di personale di pubblica sicurezza in mansioni o prestazioni non attinenti a servizi di istituto è punito con la sospensione dall'incarico e dallo stipendio per tre mesi ed in caso di recidività licenziato.

ART. 14.

Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza comandato a svolgere servizi durante i giorni festivi spetta una indennità di lire 250 per ogni ora di servizio svolto in giornata festiva, da aggiungere alla normale retribuzione. Resta fermo il diritto per ogni appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di godere di una intera giornata di riposo settimanale.

A chi è comandato di svolgere servizi di durata superiore alle otto ore giornaliere spetta una indennità di lire 800 per ogni ora di servizio straordinario svolto, in aggiunta alla normale retribuzione.

A chi è comandato di svolgere servizi durante la notte deve essere corrisposta una indennità di lire 350 per ogni ora di servizio notturno, da aggiungere alla normale retribuzione.

ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1961, n. 709, e successive modificazioni e il secondo comma dell'articolo 19

della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive modificazioni sono abrogati.

In caso di infermità non provenienti da causa di servizio al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competono per intero lo stipendio e gli altri assegni e indennità a carattere fisso e continuativo ed il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per intero agli effetti della pensione.

ART. 16.

Il limite di età di 26 anni prescritto per il matrimonio delle guardie, degli appuntati, vicebrigadieri e brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è ridotto a 25 anni.

ART. 17.

L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è modificato come segue:

« Il conferimento al grado di vicebrigadiere ha luogo:

1) per sette decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso allievi sottufficiali. La frazione di posto è computata per posto intero;

2) per i restanti tre decimi, mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 87. I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1 sono portati in aumento a quelli da conferire mediante esame di idoneità ».

ART. 18.

La ripartizione organica dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita come dalla tabella annessa alla presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge ai nuovi posti di sottufficiale vengono promossi gli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che hanno rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate e nelle formazioni partigiane ed ai quali vengono estese le norme della legge 14 febbraio 1970, n. 57.

TABELLA

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Marescialli di 1ª classe (a)	3.000
Marescialli di 2ª classe	3.100
Marescialli di 3ª classe	3.200
Brigadieri e vicebrigadieri	10.150
Appuntati, guardie scelte, guardie ed allievi guardie	59.000
	<hr/>
TOTALE	78.450
	<hr/> <hr/>

(a) Nell'organico dei marescialli di 1ª classe è compreso il ruolo di marescialli di 1ª classe carica speciale stabilito in 200 unità.